

LUCIANI. Ma è precisamente l'argomento dell'articolo 3! Me ne appello alla Camera.

PRESIDENTE. Parli sul suo emendamento, se vuol parlare, sebbene ella lo abbia già svolto.

LUCIANI. Parlerò sul mio emendamento, per replicare alle ragioni addotte ieri dal ministro.

PRESIDENTE. Questo non è possibile. (*Interruzione del deputato Luciani*). Insomma, io me ne appellerò alla Camera; perchè è una cosa che bisogna che sia ben definita; tanto più che prima io non ho fatto che usarle una gentilezza e desidero risulti evidente la mia scrupolosa imparzialità.

LUCIANI. Mi permetterà di esporre...

PRESIDENTE. Mi lasci finir di parlare, onorevole Luciani. Mettiamo le cose a posto.

Onorevoli colleghi, quando comincio la discussione di questo disegno di legge, essendo già stampati e distribuiti gli emendamenti presentati da diversi deputati e quasi tutti quelli proposti dall'onorevole Luciani ai singoli articoli, io avvertii, prima che parlassero, ed anche dopo, i singoli oratori, che coi loro discorsi si ritenevano anche svolti i loro emendamenti. E di ciò consta dai resoconti ufficiali delle sedute del 20 e 21 marzo, consultando i quali la Camera vedrà che quei discorsi sono stati quasi esclusivamente destinati ad illustrare appunto detti emendamenti, articolo per articolo. (*Bene! — Commenti*).

In principio di questa seduta, ho creduto mio dovere, rivolgendomi all'onorevole Cavnagnari, di avvertire gli oratori, i quali avevano presentato emendamenti, e li avevano già svolti durante la discussione generale, che non avrei potuto permetter loro; a' sensi dell'articolo 79 del regolamento, di ripetere alla Camera cose già udite, e non dimenticate di certo; ma che tuttavia in riguardo al lungo tempo trascorso, per particolare deferenza avrei consentito loro qualche osservazione, ma con discrezione.

Adesso invece l'onorevole Luciani pretende, non soltanto di fruire di questa speciale deferenza, ma perfino di replicare al ministro sugli argomenti che sono stati oggetto del suo discorso prima della chiusura della discussione generale, che così si riaprirebbe. In tal modo le discussioni durerebbero all'infinito, in aperto contrasto col regolamento, e specialmente coll'articolo 79. E ciò io non posso ammettere.

LUCIANI. Io non sono stato inteso.

PRESIDENTE. Dica allora che cosa vuole.

LUCIANI. Mi permetta di parlare allora.

PRESIDENTE. Dica pure.

LUCIANI. Or bene io dirò che rispondendo alla cortesia usatami dall'onorevole Presidente, ho dichiarato che, sempre su questo emendamento, non avrei ripetuto una sola parola di quelle dette nella seduta del 20 marzo...

FORTIS, *relatore*. Questo non vuol dire:

LUCIANI. ...e sempre su questo emendamento mi sarei limitato a replicare qualche osservazione a quello che ha detto il ministro.

*Voci*. E questo non si può fare. (*Commenti — Conversazioni*).

LUCIANI. Ora dato questo, io prego la Camera di considerare che, contrariamente all'opinione manifestata dagli onorevoli Graffagni e Guarracino, quella dell'articolo 3 non è una disposizione di sospetto, ma è una disposizione invece diretta ad evitare quella nube di diffidenza che si forma intorno alla magistratura, quando uno dei membri del collegio ha un figlio, un nipote, un parente prossimo che esercita l'avvocatura. Quindi la disposizione è scritta principalmente in omaggio della magistratura e non in odio della medesima.

Io esposi nella seduta del 29 marzo, e non ripeterò qui, le disposizioni analoghe quali erano state formulate dai ministri che si sono succeduti a palazzo Firenze: quelle disposizioni erano tutte più rigorose, nel senso che anche il progetto Zanardelli-Cocco Ortù, per esempio, estendeva la incompatibilità non solo ai parenti ma agli affini di terzo grado. Questa stessa disposizione fu ripetuta nel progetto Ronchetti; e se la Camera, come il ministro osservava, manifestò il proposito che la disposizione venisse ristretta in più limitati confini, fu precisamente perchè quel disegno di legge estendeva la regola fino alle più lontane conseguenze.

Ora, io prego l'onorevole ministro di considerare che, secondo la sua disposizione, non si estenderà il divieto dell'articolo 3 al caso, per esempio, del magistrato, il quale conviva insieme col cognato. Questo caso di convivenza dovrebbe almeno essere una ragione sufficiente per estendere al caso del cognato, che è affine in secondo grado, e del figlio del fratello, che è parente in terzo grado, il divieto stabilito nell'articolo 3. Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accettare, per queste ragioni, il mio emendamento.